



COMUNE DI VIGGIANO

Provincia di Potenza

UFFICIO DEL SINDACO

Ordinanza nr. 30 / 2021

Prt.G. N. 0007711/2021

OGGETTO : Ordinanza ex art. 50 del D.Lgs. 267/2000, proroga sospensione attività didattiche/educative in presenza della sez. "E" della Scuola dell'infanzia "Happy Children" - Viggiano capoluogo.

IL SINDACO

RICHIAMATA l'Ordinanza n. 29 del 25 aprile 2021, con la quale il sindaco, a seguito delle sospetta positività di un alunno, ha ordinato, la sospensione in via precauzionale, delle attività didattiche in presenza per la sezione "E" della scuola dell'infanzia "Happy Children" - Viggiano capoluogo, per i giorni 26 e 27 aprile 2021;

DATO ATTO che, dalla consultazione della consultazione della piattaforma regionale si è rilevato che l'alunno interessato risulta essere ancora in attesa di un tampone molecolare che ne confermi o escluda l'effettiva positività al Virus Sars Cov- 2 – (COVID-19)

CONSIDERATO che la fascia di età 0-13 può svolgere un ruolo molto importante nella trasmissione del virus Sars Cov-2, (Covid-19), dalla famiglia alla scuola e viceversa, con notevoli ripercussioni soprattutto sulle salute delle fasce di popolazione piu' fragili;

DATO ATTO che in caso di emergenza sanitaria e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti nell'ambito del territorio comunale sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e, in particolare l'art. 50, comma 5 in materia di attribuzioni del Sindaco per l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

CONSIDERATO necessario ed urgente intervenire mediante la proroga della sospensione temporanea delle attività didattiche/educative, in presenza per altri due giorni dal 28 al 29 aprile 2021 compreso;

RITENUTI sussistenti i presupposti di fatto e di diritto necessari a procedere con lo strumento dell'ordinanza contingibile ed urgente, ed in particolare rilevato sussistente " un caso di emergenza sanitaria per la prevenzione del contagio dal virus COVID-19", di cui all'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 " Nuove norme sul procedimento amministrativo " nel testo in vigore;

CONSIDERATA la necessità e l'urgenza di adottare apposite misure precauzionali a tutela della salute pubblica;

SENTITI il Dirigente dell' Istituto scolastico interessato e il Dirigente dell'ASP ;

Per le motivazioni sopra esposte

Ai sensi degli artt. 50 del D.Lgs., 18 agosto 2000 n. 267 " e s.m.i.

ORDINA

- **La proroga della sospensione delle attività educative in presenza della sezione “E” della scuola dell’infanzia “Happy Children” - Viggiano capoluogo, già disposta con propria precedente ordinanza contingibile ed urgente n. 29/2021, con decorrenza dal 28.04.2021 e sino alla data del 29.04.2021, compreso.**

INFORMA CHE

il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ha carattere provvisorio e rimane limitato esclusivamente ai giorni sopra indicati e viene trasmesso a S.E. il Prefetto di Potenza.

L'inottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento, fatte salve le sanzioni previste dalla disciplina di settore, comporterà l'applicazione dell'art. 650 del codice penale.

DISPONE

Che copia della presente ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio on-line e sul sito del Comune di Viggiano e che la stessa sia trasmessa, per quanto di competenza :

- All'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Potenza;
- Alla Dirigente scolastica del Liceo Classico G. Pascoli;
- Alla Dirigente scolastica dell'Istituto comprensivo L. De Lorenzo;
- Alla Regione Basilicata;
- Alla Provincia di Potenza;
- All'ASP – Potenza – Distretto di Villa d'Agri;
- Alla Stazione Carabinieri di Viggiano;
- Al Comando della Polizia Locale;
- Alla Responsabile dell'Area Organizzazione Generale dell'Amministrazione;
- All'Ufficio Tecnico Comunale – Area Urbanistica, Edilizia, Ambiente e Patrimonio;
- All'Ufficio Tecnico Comunale – Area Lavori Pubblici ed infrastrutture;
- Al Responsabile Covid dell'Istituto Comprensivo di Viggiano;
- Alla Cooperativa “Nasce un sorriso”.

Gli Agenti della Forza Pubblica e a chiunque spetti è fatto obbligo di far osservare e rispettare la presente Ordinanza.

AVVERTE

che avverso il presente atto, in applicazione del Decreto Legislativo 9 luglio 2010, n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata nei modi e nei tempi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034; o in alternativa entro 120 giorni dalla pubblicazione al Capo dello Stato, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del DPR 24 novembre 1971, n. 1199.

Dalla Residenza Municipale, 27 aprile 2021



IL SINDACO
Avv. Amedeo Cicala